

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 06/03/2026

FATTO

1. – Con ricorso del 25 maggio 2025, previo reclamo del 15 aprile 2025, riscontrato dall'intermediario il 22 aprile 2025, la parte ricorrente chiede che l'intermediario resistente provveda al rimborso di dieci buoni postali fruttiferi a sé intestati. La parte ricorrente riferisce che i buoni, della cui esistenza non era a conoscenza, sono stati rinvenuti solo dopo il decesso della nonna avvenuto nel dicembre 2024. Riferisce altresì di essere entrata in possesso dei buoni solo il 14 maggio 2025 e di averne chieste immediatamente il rimborso all'intermediario, il quale ha eccepito la prescrizione.

2. – Nelle controdeduzioni del 2 luglio 2025 l'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae* e *ratione temporis*. Nel merito fa valere che i buoni in questione, la cui scadenza è fissata al compimento del diciottesimo anno di età dell'intestatario, sono tutti scaduti il 14 novembre 2014. Il diritto al rimborso dei buoni è dunque caduto in prescrizione a far data dal 14 novembre 2024. Il rimborso è stato chiesto solo successivamente. Non risultano atti interruttivi precedenti. L'intermediario fa presente altresì che i fogli informativi relativi ai buoni in questione chiariscono che la prescrizione si compie col decorso di dieci anni dalla scadenza. Rileva altresì che, secondo un orientamento interpretativo consolidato, un impedimento di mero fatto all'esercizio del diritto non può impedire il decorso della prescrizione. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – L’intermediario eccepisce anzitutto l’incompetenza per materia dell’Arbitro in ragione della natura di prodotti finanziari dei buoni postali fruttiferi. La domanda di parte ricorrente non riguarderebbe operazioni e servizi bancari e finanziari assoggettati alla disciplina del Titolo VI del d. lgs. n. 385 del 1993. Non potrebbe perciò essere decisa da questo Arbitro sulla base di quanto previsto dal par. 4 della sez. I delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nel testo applicabile al presente ricorso *ratione temporis*: “All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Tale eccezione viene costantemente respinta dai Collegi territoriali (v., ad es., Coll. Roma, dec. n. 2294 del 2021). Infatti, il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5674 del 2013, richiamando in particolare le disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29 luglio 2009 (sez. 1, punto 1.1. e punto 3), ha negato ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F. E ciò in quanto si tratta di titoli incedibili e perciò non destinati alla negoziazione sui mercati.

Deve dunque ritenersi sussistente la competenza dell’Arbitro a decidere sulla domanda di rimborso del valore nominale dei buoni e degli interessi maturati. La relativa eccezione di incompetenza per materia deve essere respinta.

2. – L’intermediario eccepisce poi l’incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro a decidere sulla domanda di rimborso. E ciò in quanto, in considerazione delle date di emissione dei buoni in questione, comprese tra il 19 marzo 2007 e il 5 novembre 2012, la domanda di rimborso proposta dalla parte ricorrente riguarderebbe un’operazione anteriore al limite di competenza temporale dell’Arbitro fissato al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, che è stato presentato il 25 maggio 2025. Tale domanda non potrebbe perciò essere decisa dal Collegio in base a quanto previsto sempre dal par. 4 della sez. I delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nel testo applicabile al presente ricorso *ratione temporis*: “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”.

Anche questa eccezione è costantemente respinta dai Collegi territoriali. E ciò perché il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 4656 del 2022, ha chiarito che, quando si tratti di decidere sulla domanda di accertamento dell’esigibilità del credito di rimborso dei buoni postali fruttiferi, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il loro rimborso è stato rifiutato.

Ora, nel caso in questione, il rimborso è stato rifiutato dall’intermediario resistente a seguito dell’istanza di parte ricorrente formulata nel reclamo del 15 aprile 2025. Deve pertanto ritenersi rispettato il limite di competenza temporale dell’Arbitro risultante dalla succitata previsione delle disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Sussiste la competenza dell’Arbitro a decidere la domanda principale di rimborso anche sotto il profilo temporale.

3. – Nel merito la domanda di rimborso dei buoni non è fondata.

I dieci buoni in questione – nove di Euro 100,00 ciascuno e uno di Euro 250,00 – sono stati sottoscritti tra il 19 marzo 2007 e il 5 novembre 2012. Su tutti i titoli risulta chiaramente indicata la scadenza al 14 novembre 2014, e cioè alla data di compimento del diciottesimo anno di età dell’intestataria, nata il 14 novembre 1996. Si tratta infatti di buoni dedicati a minori, che, in base ai regolamenti di emissione adottati da Cassa Depositi e Prestiti, hanno una durata massima variabile determinata dall’intervallo di

tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del diciottesimo anno del minore intestatario.

I medesimi regolamenti stabiliscono che i diritti dei titolari di buoni dedicati a minori si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. I diritti in questione hanno dunque cominciato a prescriversi il 14 novembre 2014. In assenza di atti interruttivi la prescrizione è maturata il 14 novembre 2024, e dunque prima del reclamo del 15 aprile 2025, col quale la parte ricorrente ha chiesto per la prima volta il rimborso dei buoni all'intermediario resistente. Al momento della domanda di rimborso i buoni erano dunque già prescritti.

4. – Non vale addurre in contrario la propria ignoranza in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni e alla loro stessa esistenza. La parte ricorrente fa valere in effetti che non era affatto a conoscenza dell'esistenza di buoni che la nonna aveva sottoscritto a suo nome nel corso degli anni e che è entrata in possesso dei buoni solo il 14 aprile 2025, quando ne ha chiesto tempestivamente il rimborso.

Bisogna tuttavia considerare che, secondo un orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità e anche nelle decisioni di questo Arbitro, l'impossibilità di far valere il diritto rileva quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione solo quando derivi da una causa giuridica. Non può perciò assumere rilevanza ai fini dell'interruzione di un termine di prescrizione un impedimento puramente soggettivo o un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto quale è la difficoltà materiale di far valere la propria pretesa o anche l'ignoranza del titolare in ordine alla decorrenza della prescrizione.

La prescrizione è stata dunque fondatamente eccepita dall'intermediario resistente. La domanda di rimborso non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE